

Allegato A

alla Delibera n. 76/23/CONS

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE ATTUAZIONE DELL'ART. 41, COMMA 9, DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208 IN MATERIA DI PROGRAMMI, VIDEO GENERATI DAGLI UTENTI OVVERO COMUNICAZIONI COMMERCIALI AUDIOVISIVE DIRETTI AL PUBBLICO ITALIANO E VEICOLATI DA UNA PIATTAFORMA PER LA CONDIVISIONE DI VIDEO IL CUI FORNITORE È STABILITO IN UN ALTRO STATO MEMBRO

TITOLO I

Articolo 1

Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
- a) "TUSMA": il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato";
- b) "Decreto legislativo" il decreto 9 aprile 2003, n. 70, recante "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico";
- c) "Prestatore di servizi": il prestatore di servizi della società dell'informazione, ovvero la persona fisica o giuridica o l'associazione non riconosciuta che presta un servizio della società dell'informazione inteso come il servizio di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), della legge 21 giugno 1986, n. 317 come modificata dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223 e s.m.i.;
- d) "Servizio di piattaforma per la condivisione di video": un servizio, quale definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità essenziale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi destinati al grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale, al fine di informare,



intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento;

- e) "Fornitore della piattaforma per la condivisione di video": la persona fisica o giuridica che fornisce un servizio di piattaforma per la condivisione di video;
- f) "Programma": una serie di immagini animate, sonore o non, escluse le cosiddette gif, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, comprensivo di lungometraggi, *videoclip*, manifestazioni sportive, commedie di situazione (sitcom), documentari, programmi per bambini e fiction originali;
- g) "Video generato dall'utente": una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, creato da un utente e caricato su una piattaforma per la condivisione di video dal medesimo o da un qualunque altro utente;
- h) "Comunicazione commerciale audiovisiva": immagini, siano esse sonore o non, destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, i beni, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica e comprendenti, tra l'altro, la pubblicità televisiva, la sponsorizzazione, la telepromozione, la televendita e l'inserimento di prodotti, inserite o di accompagnamento in un programma o in un video generato dall'utente dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione;
- i) "Consumatore": qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nella sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;
- j) "Utente": la persona fisica o giuridica che carica su una piattaforma per la condivisione di video i contenuti di cui alle lettere g) e h) dell'articolo 3, comma 1, del TUSMA, ovvero la persona fisica che fruisce dei contenuti accessibili tramite una piattaforma di condivisione di video.
- k) "Investitore": il cliente al dettaglio o investitore al dettaglio ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante Testo Unico della Finanza, ossia il cliente o l'investitore che non è cliente professionale o investitore professionale;
- 1) "Autorità": l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
- m) "Organo Collegiale": il Consiglio dell'Autorità;
- n) "Direzione" e "direttore": rispettivamente, la Direzione servizi digitali dell'Autorità



e il direttore *pro-tempore*;

- o) "Ufficio": l'unità organizzativa di secondo livello;
- p) "Autorità nazionale competente" ("ANR"): l'Autorità amministrativa dello Stato membro in cui il fornitore di una piattaforma per la condivisione di video è stabilito o si considera stabilito e che è competente a conoscere delle fattispecie disciplinate dal presente regolamento;
- q) "Responsabile del procedimento": il dirigente o il funzionario al quale, conformemente al Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, è assegnata la responsabilità dello svolgimento delle attività istruttorie e ogni altro adempimento inerente al procedimento di cui al presente Regolamento;
- r) "Reti di comunicazione elettronica": reti come definite dall'articolo 2, n. 1, della direttiva 2018/1972/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;
- s) "Regolamento sanzioni": allegato A alla delibera n. 410/14/CONS, recante "Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni", come da ultimo modificato ed integrato dalla delibera n. 697/20/CONS;
- t) "Direttiva SMAV": la Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi così come modificata Direttiva 2018/1808 /UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018;
- u) "ERGA": il Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi, istituito con Decisione della Commissione europea C(2014) 462, del 3 febbraio 2014;
- v) "Memorandum of Understanding": il documento adottato dall'ERGA il 3 dicembre 2020 con l'obiettivo di definire un quadro per la collaborazione e lo scambio di informazioni tra i suoi membri, ai fini di una applicazione armonizzata della Direttiva SMAV.

CAPO I Ambito di applicazione

Articolo 2

Principi generali

1. Fermo quanto previsto nei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 41 del TUSMA, il presente regolamento disciplina la procedura di limitazione con provvedimento dell'Autorità della libera circolazione di programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro Stato membro e che



sono diretti al pubblico italiano, secondo i criteri indicati dall'articolo 3.

- 2. L'Autorità adotta i provvedimenti di cui al comma 1 qualora essi siano:
- a) necessari in relazione alle finalità richiamate all'articolo 4
- b) proporzionati a tali fini.

Articolo 3

Criteri soggettivi di individuazione

- 1. Al fine di stabilire se un programma, un video generato dagli utenti ovvero una comunicazione commerciale audiovisiva, diffusi da un fornitore stabilito in un altro Stato membro siano diretti al pubblico italiano deve essere soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri:
 - a) l'utilizzo prevalente della lingua italiana nel programma, nel video generato dagli utenti o nella comunicazione commerciale audiovisiva da valutare in relazione all'audio, ai sottotitoli o all'impiego della lingua dei segni italiana;
 - b) l'utilizzo della lingua italiana all'interno del servizio di piattaforma per la condivisione di video, da valutare in relazione alla presenza di elementi testuali realizzati in lingua italiana nell'interfaccia utente, nonché alla disponibilità della funzione multilingua che includa la lingua italiana;
 - c) il raggiungimento da parte del servizio di piattaforma per la condivisione di video, o del programma, del video generato dagli utenti o della comunicazione commerciale di un significativo numero medio di utenti unici mensili sul territorio italiano sulla base dei dati forniti da organismi dotati della massima rappresentatività dell'intero settore di riferimento, anche alla luce dei processi di convergenza multimediale, la cui organizzazione risponda altresì a principi di terzietà, autonomia e indipendenza;
 - d) il conseguimento da parte del fornitore del servizio di piattaforma per la condivisione di video di ricavi realizzati in Italia, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero.

Articolo 4

Finalità dell'intervento

- 1. Ai sensi dell'articolo 41, commi 7 e 8, del TUSMA, la libera circolazione di programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive veicolati da una piattaforma per la condivisione di video di cui all'articolo 2, comma 1, può essere limitata, con provvedimento dell'Autorità, per i seguenti fini:
 - a) la tutela dei minori da contenuti che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico o morale a norma dell'articolo 38, comma 1 del TUSMA;



- b) la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale religioso o etnico, nonché' contro la violazione della dignità umana;
- c) la tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori, ai sensi del TUSMA.
- 2. Ai fini del comma precedente, l'Autorità interviene:
 - a) in via immediata e diretta, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, primo periodo, nel caso in cui, all'esito dell'attività preistruttoria di cui all'articolo 5, risulti sussistere una situazione di urgenza ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo rappresentata dall'emersione di fatti o circostanze tali da costituire un pregiudizio grave, imminente e irreparabile dei diritti degli utenti;
 - b) secondo la procedura di cui all'articolo 10, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, secondo periodo, nei casi in cui non ricorra una situazione di urgenza ai sensi della precedente lettera.

CAPO II La procedura di adozione dei provvedimenti di limitazione

Articolo 5

Modalità d'intervento e attività preistruttoria

- 1. La Direzione, d'ufficio o su segnalazione di parte, procede ai necessari accertamenti volti a verificare la presenza di contenuti diretti al pubblico italiano non conformi alle finalità di cui all'art. 4.
- 2. La Direzione acquisisce ogni elemento necessario, anche attraverso ispezioni, richieste di informazioni e documenti, audizioni, indagini conoscitive e segnalazioni.
- 3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza, la Direzione si può avvalere del supporto del Gruppo di Radiodiffusione Editoria incardinato nell'ambito del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza e della Sezione della Polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato secondo i protocolli d'intesa sottoscritti con l'Autorità.
- 4. L'attività di verifica preistruttoria si conclude, salvo specifiche e motivate esigenze, entro il termine di dodici giorni dal momento in cui la Direzione ha conoscenza formale dei fatti.

Articolo 6

Segnalazione all'Autorità

1. Chiunque può segnalare all'Autorità la diffusione di programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive veicolati da una piattaforma per la condivisione di video di cui all'articolo 2, comma 1, qualora ritenga che il contenuto sia in contrasto con le finalità indicate all'articolo 4.



- 2. L'istanza di cui al comma 1 è trasmessa utilizzando e compilando in ogni sua parte, a pena di irricevibilità, il modello reso disponibile sul sito internet dell'Autorità, indicando in particolare:
 - a) dati anagrafici del segnalante: il nome, il cognome e la residenza o il domicilio ovvero la denominazione, il rappresentante legale e la sede in caso di persone giuridiche;
 - b) la denominazione del fornitore della piattaforma per la condivisione di video interessato;
 - c) il contenuto che si presume illecito ai sensi del presente regolamento, fornendo ogni elemento utile alla sua inequivocabile individuazione e, ove possibile, il soggetto che lo ha caricato sulla piattaforma di condivisione di video;
 - d) ogni ulteriore elemento funzionale alla valutazione della condotta segnalata, copia delle eventuali segnalazioni già inoltrate al fornitore del servizio di condivisione video e l'esito delle stesse, nonché copia dell'eventuale corrispondenza intercorsa.
 - e) le ragioni che giustificano l'istanza e l'interesse che si assume leso attraverso la diffusione del contenuto;
- 3. Qualora la segnalazione non contenga gli elementi previsti dal precedente comma 2, la Direzione, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio, può comunque avviare l'istruttoria laddove sulla base di un esame sommario della documentazione ricevuta sembrino ricorrere i presupposti per l'adozione del provvedimento cui all'articolo 9.
- 4. Il procedimento dinanzi all'Autorità non può essere promosso qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti sia pendente un procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria.
- 5. Le segnalazioni ricevute possono essere raggruppate in relazione all'oggetto o all'interesse che si assume leso o alla piattaforma interessata e trattate congiuntamente.

Articolo 7

Esiti dell'attività preistruttoria

- 1. La Direzione nel termine di cui all'articolo 5, comma 4, dispone l'archiviazione in via amministrativa delle istanze che siano:
 - a) irricevibili per mancata osservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 2 o per difetto di informazioni essenziali;
 - b) improcedibili ai sensi dell'articolo 6, comma 4, ovvero per intervenuta cessazione della presunta violazione;
 - c) inammissibili in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione del presente regolamento;
 - d) manifestamente infondate in quanto palesemente prive dei presupposti di fatto e di diritto idonei a configurare l'ipotesi di una violazione, anche con riferimento alle competenze dell'Autorità.



- 2. La Direzione dà notizia al soggetto istante delle archiviazioni disposte ai sensi del precedente comma 1, lett. a), b), c) e d).
- 3. La Direzione ogni tre mesi informa l'Organo collegiale in merito ai procedimenti avviati o archiviati.
- 4. Il Direttore, acquisita la proposta dell'ufficio competente contenente la puntuale ricostruzione dei fatti e la valutazione sulla sussistenza di una situazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. a), fuori dai casi di cui al comma 1 e ove ritenga che tali situazioni d'urgenza effettivamente sussistano, nel termine di cui all'articolo 5, comma 4 avvia il procedimento ai sensi dell'articolo 8, comma 1. Laddove non ritenga sussistere una situazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lett. a), e sempre che non disponga l'archiviazione ai sensi del comma 1, il Direttore, nel medesimo termine di cui all'articolo 5, comma 4, all'Organo collegiale per le conseguenti decisioni di cui all'articolo 10, comma 1, redigendo all'uopo una specifica relazione.

Articolo 8

Procedimento istruttorio dinanzi alla Direzione

- 1. La Direzione notifica l'avvio del procedimento al fornitore della piattaforma per la condivisione di video presso il punto di contatto indicato per l'Italia, ove indicato, ovvero presso la sua sede legale. Il procedimento si conclude nel termine di 30 giorni dalla notifica salvo eventuali sospensioni, non superiori a 15 giorni, per lo svolgimento di specifici e motivati approfondimenti istruttori.
- 2. La comunicazione di avvio del procedimento contiene l'individuazione del programma, del video generato da un'utente o della comunicazione commerciale audiovisiva che si presume in contrasto con gli interessi e le finalità di cui all'articolo 4, una sommaria esposizione dei fatti e dell'esito degli accertamenti svolti, l'indicazione dell'ufficio competente e del responsabile del procedimento, nonché del termine per presentare le memorie difensive e per la conclusione del procedimento decorrente dalla notifica.
- 3. Con la medesima comunicazione di cui al comma 1 la Direzione informa il fornitore della piattaforma per la condivisione di video che può adeguarsi spontaneamente nel termine di 5 giorni dalla notifica di comunicazione di avvio informandone la Direzione che dispone l'archiviazione del procedimento in via amministrativa previa informativa all'Organo collegiale e salvo diversa determinazione di quest'ultimo. In tale ultima ipotesi, i termini del procedimento sono prorogati di 5 giorni.
- 4. Salvo il caso di adeguamento spontaneo di cui al comma 3, la Direzione all'esito dell'attività istruttoria trasmette gli atti all'Organo collegiale, formulando una proposta di archiviazione ovvero di adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 41, comma 7, del TUSMA.
- 5. Qualora nel corso del procedimento il soggetto istante adisca l'Autorità giudiziaria per la medesima fattispecie, ne informa tempestivamente la Direzione. In questo caso



il direttore dispone l'archiviazione in via amministrativa.

Articolo 9

Provvedimenti finali

- 1. L'Organo collegiale dispone l'archiviazione del procedimento qualora ritenga che non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2.
- 2. L'Organo collegiale, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, ordina al fornitore della piattaforma di condivisione di video di adottare ogni misura, ivi compresa la rimozione, idonea ad impedire l'accesso del pubblico italiano ai contenuti ritenuti in contrasto con le finalità indicate all'articolo 4. L'ordine deve essere eseguito tempestivamente e, comunque, di norma, entro 3 giorni dalla notifica.
- 3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono comunicati tempestivamente e comunque non oltre 3 giorni dalla notifica alla Commissione europea e all'Autorità amministrativa compente presso lo Stato membro in cui il fornitore è stabilito o si considera stabilito, insieme ai motivi dell'urgenza.

CAPO III

La procedura di segnalazione all'Autorità nazionale competente

Articolo 10

Segnalazione all'Autorità nazionale competente

- 1. L'Organo collegiale, esaminati gli atti e valutata la relazione trasmessa ai sensi dell'art. 7, comma 4, secondo periodo, salvo che ritenga sussistere i presupposti per l'archiviazione ovvero, in ragione della sussistenza di situazioni d'urgenza, per l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8, dispone l'immediata trasmissione degli atti all'Autorità nazionale competente presso lo Stato membro in cui il fornitore è stabilito o si considera stabilito affinché la stessa possa adottare i provvedimenti di propria competenza attivando le pertinenti procedure di cooperazione tra Stati membri, anche avvalendosi delle pertinenti indicazioni fornite dal *Memorandum of Understanding*.
- 2. Qualora nel termine di 7 giorni dalla trasmissione degli atti di cui al comma 1, o nel diverso termine previsto dalle pertinenti procedure di cooperazione, non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte dell'Autorità nazionale competente, la Direzione ne informa l'Organo collegiale, e dispone l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 8.
- 3. Nel caso in cui l'Autorità nazionale competente abbia trasmesso il provvedimento adottato, entro il termine di cui al comma 2, la Direzione ne valuta l'adeguatezza e redige apposita relazione che trasmette all'Organo collegiale entro il termine di sette giorni. La relazione di cui al precedente periodo contiene una proposta di presa d'atto dell'adeguatezza del provvedimento adottato dall'Autorità nazionale competente a



tutelare gli interessi degli utenti ovvero di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8.

4. L'Organo collegiale, esaminata la relazione e valutata la proposta di cui al comma 3, laddove non si limiti a prendere atto dell'avvenuta adozione del provvedimento da parte dell'Autorità nazionale competente, dispone l'avvio del procedimento, il cui atto conclusivo, se consistente in un ordine ai sensi dell'art. 9, comma 2 del regolamento, è comunicato prima dell'adozione alla Commissione europea e all'Autorità nazionale competente

TITOLO II Disposizioni finali

Articolo 11

Termini

1. Nel computo dei termini di cui al presente regolamento si tiene conto esclusivamente dei giorni lavorativi.

Articolo 12

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applica il Regolamento sanzioni.

Articolo 13

Clausola di rivedibilità

1. L'Autorità si riserva di rivedere il presente Regolamento sulla base dell'esperienza derivante dalla sua attuazione nonché alla luce dell'innovazione tecnologica e dell'evoluzione dei mercati, sentiti i soggetti interessati.